

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - E' costituita una società per azioni con la denominazione "FIERA DI FORLI' - S.P.A."

Art.2 - La società ha sede nel Comune di Forlì all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

E' di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo lo spostamento della sede legale della società all'interno del suddetto Comune.

L'Assemblea dei Soci può altresì istituire sedi secondarie.

Art.3 - La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta).

TITOLO II

OGGETTO

Art.4 - La Società ha per oggetto:

- l'attività fieristica, congressuale e convegnistica;
 - la locazione a terzi di aree e spazi disponibili per la realizzazione di manifestazioni espositive, promozionali e pubblicitarie, anche tramite vendita per corrispondenza, nonché di iniziative a carattere congressuale, economico, sociale, culturale e sportivo etc. e comunque per la realizzazione di ogni attività che possa determinare o favorire lo sviluppo economico, sociale, turistico, culturale sportivo del territorio;
 - la fornitura di servizi essenziali necessari per la realizzazione delle manifestazioni e delle iniziative di cui sopra;
 - l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni espositive, mostre ed altre attività sia per iniziativa propria che dei Soci che di Terzi, sulla base di apposite convenzioni e a condizione che tutte le operazioni della Società siano svolte secondo criteri di economicità;
 - lo svolgimento di attività espositive e servizi connessi che dovessero esserle affidate e da altri Enti e da Associazioni che dispongono di locali destinati allo stesso scopo;
 - il mantenimento e la valorizzazione dei beni mobili ed immobili utilizzati, al fine di migliorare ed incrementare gli stessi per una maggiore produttività dell'attività espositiva congressuale, nonché la gestione in proprio e/o per conto terzi di impianti polivalenti anche sportivi;
 - la gestione in proprio e/o per conto terzi di spazi ad uso parcheggio, ristorante, bar ed attività commerciali annesse e connesse all'attività principale fieristica;
 - l'organizzazione per la partecipazione di espositori a manifestazioni fieristiche o ad altre iniziative promozionali in svolgimento nel territorio nazionale o all'estero.
- La Società potrà inoltre compiere in via meramente strumentale, occasionale e comunque non prevalente, tutte quelle ope-

Allegato "B"
al n.20412
di raccolta

razioni finanziarie, mobiliari, commerciali, immobiliari ed industriali, ritenute convenienti per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Essa può concedere a terzi, a soci o ad altre società, finanziamenti, mutui e prestiti con o senza garanzie reali o personali, ricevere e prestare fideiussioni e garanzie anche ipotecarie, assumere mutui ipotecari e finanziamenti ed assumere interessenze e partecipazioni in società, enti ed imprese aventi finalità analoghe, affini o connesse alle proprie, escludendosi dall'oggetto sociale qualsiasi tipo di raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma e denominazione e lo svolgimento di attività finanziarie e di intermediazione mobiliare contemplate dalla Legge 2/1/91 n. 1 e dal D.Lgs. 58/98 e di intermediazione immobiliare ai sensi dell'Art. 5 Legge 3/2/89 n. 39.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, SOCI

Art.5 - Il Capitale Sociale è di Euro 1.679.082,46 (unmilioneicentosettantanovemilaottantadue virgola quarantasei) suddiviso in n. 167.908.246 azioni di nominali Euro 0,01 (zero virgola zero uno) cadauna.

Il Capitale Sociale potrà essere aumentato in qualunque momento con apposita delibera assembleare anche con conferimenti di beni in natura o crediti, con l'osservanza degli artt. 2342 e 2343 C.C..

Art.6 - L'azione è indivisibile; In caso di comproprietà su di essa si applica quanto disposto dall'art. 2347 c.c.

Ogni categoria di azioni contiene titoli di uguale valore e di uguali diritti per i possessori; tuttavia la società potrà emettere azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie nei limiti consentiti dalla legge.

La società potrà altresì emettere azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti, purché nel loro insieme queste non eccedano la metà del capitale sociale.

La società potrà non emettere i titoli azionari o adottare diverse tecniche in proposito, con apposita deliberazione dell'assemblea.

Art.7 - La società potrà emettere prestiti obbligazionari con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria.

Art.8 - I soci avranno diritto di prelazione, a parità di condizioni, nell'acquisto delle azioni che qualunque altro socio voglia alienare o comunque cedere per atto tra vivi.

A tal fine, il socio cedente deve darne notizia, precisando le condizioni della cessione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno agli altri soci, i quali dovranno avvalersi di tale diritto nel perentorio termine di sessanta giorni dalla data del timbro postale sulla ricevuta di ritorno.

Nel caso in cui il diritto di prelazione venga esercitato da più soci, le azioni offerte saranno ripartite fra i medesimi in proporzione alla entità del capitale sociale da ciascuno di essi posseduto.

La prelazione dovrà essere esercitata per le intere azioni cedute, non essendo ammessa la prelazione parziale.

Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione nel termine prescritto, le azioni potranno essere alienate, con la procedura indicata nel presente articolo.

Il trasferimento di titoli ad un terzo non socio è soggetto al gradimento del Consiglio di Amministrazione (di seguito "Gradimento").

Conseguentemente, il Socio che intenda cedere la totalità o parte dei propri titoli (di seguito "Socio Alienante") ad un terzo, richiede il Gradimento al Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al suo Presidente, ivi indicando il potenziale acquirente (di seguito "Potenziale Acquirente") ed ivi indicando altresì la natura ed il numero dei titoli che intenda trasferire (di seguito "Richiesta di Gradimento").

Eventuali richieste di Gradimento effettuate in modo difforme da quanto previsto nel punto che precede sono nulle e prive di efficacia.

- Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento il Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito "Presidente") convoca una riunione del Consiglio da tenersi entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento, per deliberare sul gradimento stesso. Il Consiglio di Amministrazione decide sul gradimento. Il Presidente comunica la decisione del Consiglio di Amministrazione (di seguito "comunicazione sul gradimento") al Socio alienante a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i 20 (venti) giorni dalla riunione del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato in merito.

- Il Consiglio di Amministrazione può rifiutare il gradimento nell'interesse della Società, con delibera debitamente motivata, tenuto conto dell'attività svolta dalla nostra Società.

- Il Socio Alienante ha facoltà di procedere al trasferimento dei titoli al potenziale acquirente se il Consiglio di Amministrazione ha comunicato il gradimento, ovvero se il socio alienante non ha ricevuto la comunicazione sul gradimento entro 3 (tre) mesi dal ricevimento da parte del Presidente della richiesta di gradimento.

- Nel caso il gradimento sia negato dal Consiglio di Amministrazione, il socio alienante, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della comunicazione sul gradimento, comunica al Presidente se intenda trasferire i titoli al potenziale acquirente nonostante il diniego del gradimento (di

seguito "conferma del trasferimento"). Se il socio alienante, nonostante il diniego del gradimento, conferma la propria intenzione di trasferire i titoli al potenziale acquirente, il Consiglio di Amministrazione procura che i titoli siano acquistati, alle medesime condizioni, da un terzo che abbia il gradimento del Consiglio stesso, ovvero da uno o più soci, ovvero dalla Società stessa entro i limiti di Legge.

Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro 3 (tre) mesi dal ricevimento della conferma del trasferimento, indica al socio alienante il nominativo del terzo designato ad acquistare i titoli (di seguito "Acquirente designato") alle medesime condizioni: in ogni caso, e in facoltà del socio alienante, a sua discrezione, rifiutare di vendere i titoli all'acquirente designato, fermo restando che, in caso di siffatto rifiuto, il socio alienante, non ha facoltà di vendere i titoli al potenziale acquirente. Qualora il Consiglio di Amministrazione non indichi un acquirente designato al socio alienante a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro 3 (tre) mesi dal ricevimento da parte del Presidente della conferma di trasferimento, il trasferimento dei titoli al potenziale acquirente potrà comunque essere perfezionato.

- Quanto previsto dal presente articolo è applicabile in tutti i casi di trasferimento di titoli inter vivos, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito.

Si conviene che l'espressione "alienare o comunque cedere" debba essere interpretata come comprensiva di qualunque atto e/o fatto, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, ecc.) in cui, per una qualsiasi iniziativa o titolo e/o ragione di sorta, la proprietà e/o la nuda proprietà e/o il diritto di usufrutto e/o qualsiasi altro diritto e/o interesse concernente o connesso alle azioni finisca per far capo ad un soggetto diverso dal Socio alienante.

Quanto disposto per l'alienazione si applica anche al trasferimento dei diritti di opzione di cui all'art. 2441 C.C. Art.9 - In caso di aumento di capitale sociale, deliberato dall'assemblea straordinaria a norma di legge, le azioni di nuova emissione saranno offerte ai soci in proporzione alle azioni già possedute nella maniera e nella forma che avrà deciso l'assemblea straordinaria.

L'Organo Amministrativo con lettera raccomandata A.R. inviterà i soci a sottoscrivere le nuove azioni di capitale sociale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso stesso e concedendo comunque un termine non inferiore a quanto stabilito dalla Legge.

Le azioni non sottoscritte da uno o più soci dovranno essere offerte dall'Organo Amministrativo agli altri soci sotto-

scrittori con lettera raccomandata A.R.. Questi ultimi avranno sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione per sottoscrivere tali azioni in tutto o in parte.

Art.10 - Qualora il socio non esegua i pagamenti dei decimi residui delle azioni sottoscritte, nei termini previsti sia in sede di costituzione della società come nei casi di eventuali futuri aumenti di capitale sociale, egli sarà ritenuto moroso e non potrà esercitare il diritto di voto.

Art.11 - Il domicilio legale di ogni socio per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro soci.

TITOLO IV

ASSEMBLEE

Art.12 - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca gli amministratori, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale e ove previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, determinandone i compensi;
- c) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

L'Assemblea straordinaria:

- a) modifica lo statuto sociale;
- b) nomina i liquidatori determinando il compenso loro spettante;
- c) delibera l'emissione di prestiti obbligazionari;
- d) delibera nelle altre materie attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea è convocata dall'organo Amministrativo mediante avviso di convocazione ai sensi dell'art. 2366 c.c., da inviare ai soci non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta, da svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata in prima convocazione.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo in carica e del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di opposizione di cui all'art. 2366 c.c., 4° comma, ultima parte.

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale hanno diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art.13 - L'assemblea si riunisce di norma presso la sede della società, ma può riunirsi in luogo diverso, purché nel territorio nazionale, secondo quanto viene indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione.

Art.14 - L'assemblea da tenersi in via ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine di centoottanta giorni nei limiti previsti dall'art. 2364, 2° comma, del Codice Civile, quando particolari e motivate esigenze ivi previste lo richiedono; in quest'ultimo caso gli amministratori ne segnalano le ragioni nella relazione sulla gestione.

Art.15 - L'assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ovvero, in difetto, da persona eletta dall'Assemblea fra i soci presenti. L'Assemblea designerà a sua volta un Segretario anche non socio.

Art. 16 - L'assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno il 51% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni con diritto di voto limitato in assemblea e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto appresso previsto.

L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con l'intervento e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega i 2/3 del Capitale sociale, salve le maggioranze più elevate previste dalla legge e salvo quanto appresso previsto.

L'introduzione e La soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale salvo il diritto di recesso per i soci assenti o dissenzienti. Per l'approvazione del bilancio, nomina e revoca di cariche sociali in seconda convocazione si applica l'articolo 2369 4° comma del C.C.

Art. 17 - Hanno diritto d'intervenire all'assemblea gli azionisti aventi diritto ai sensi dell'art. 2370 c.c. e delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con semplice delega scritta, che rimane acquisita agli atti sociali, da altra persona, anche non azionista, nel rispetto dell'art. 2372 del codice civile.

Ogni azione dà diritto ad esprimere un voto.

Art. 18 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, se nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o di un suo impedimento, da altra persona scelta dall'assemblea a maggioranza dei presenti. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far con-

statare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolve da un notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, e riportato in apposito libro.

Art. 19 - Se esistono più categorie di azioni, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - La società adatta per la propria amministrazione e per il controllo, il sistema tradizionale di cui agli articoli da 2380 a 2409-septies del codice civile con le seguenti particolarità.

La società è amministrata da un amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri scelti tra i soci e non soci dall'Assemblea.

L'organo amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile; la scadenza del suo mandato coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio sociale della sua gestione.

Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

Non può essere nominato amministratore colui che si trova in una delle situazioni previste all'art. 2382 c.c.; nel caso l'amministratore già in carica venisse a trovarsi successivamente alla nomina in una di esse, decade immediatamente dal suo ufficio.

I compensi dell'Organo Amministrativo sono determinati dall'Assemblea.

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o dal Collegio Sindacale o dalla maggioranza degli Amministratori in carica, mediante convocazione spedita mediante raccomandata, telefax o posta elettronica con preavviso di almeno cinque giorni e in casi urgenti con telegramma spedito almeno due giorni prima a ciascun consigliere ed ai sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica

e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 22 - All'amministratore unico o, se nominato, al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o, se nominato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in assenza di questi, al Vice Presidente.

All'Organo Amministrativo compete la nomina di direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, come la determinazione delle relative condizioni, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge.

L'Organo Amministrativo potrà nominare, con l'osservanza delle corrispondenti norme di legge e con riferimento alla forma che avrà assunto, un Comitato Esecutivo, Consiglieri Delegati, Direttori Generali, Direttori e Procuratori Speciali, determinandone i poteri e gli emolumenti.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

Art. 23 - La società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea, tranne i primi, che sono nominati in sede di atto costitutivo.

Tutti i membri, effettivi o supplenti, del collegio sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e, qualora sussistano i presupposti di cui al terzo comma dell'articolo 2409 bis del c.c., può esercitare altresì il controllo contabile.

Diversamente, il controllo contabile è esercitato da un Revisore contabile o da una società di revisione secondo quanto previsto al primo comma dell'articolo 2409 bis c.c.

Art. 24 - Il Collegio sindacale resta in carica tre esercizi e la scadenza del suo mandato coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio sociale della sua carica. I sindaci sono rieleggibili.

TITOLO VII

BILANCIO

Art. 25 - Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, devono essere compilati il bilancio, integrato di tutti gli altri elementi e documenti previsti dalla vigente normativa al riguardo, e le relazioni dell'Organo Amministrativo sull'andamento della gestione sociale e del Collegio Sindacale.

Art. 26 - Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno reinvestiti almeno in parte in iniziative di sviluppo, promozione delle strutture e delle attività fieristiche.

L'Assemblea può deliberare speciali provvedimenti per riserve straordinarie o per altri accantonamenti oppure destinare parte degli utili ai successivi esercizi.

Art. 27 - Entro il 30 novembre di ciascun anno l'Assemblea approva un bilancio preventivo riferito all'esercizio successivo contenente un conto economico di previsione ed una relazione di commento del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VIII

RECESSO

Art. 28 - Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso alle deliberazioni elencate nel comma 1 dell'Art. 2437 C.C..

Si applicano le disposizioni di cui agli Artt 2437 Bis, Ter, Quater C.C..

TITOLO IX

SCIoglimento E VARIE

Art. 29 - L'Organo Amministrativo deve accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento della società ex art. 2484 del C.C. e procedere agli adempimenti pre-

visti in materia; a tal fine convoca, nei casi previsti, l'assemblea sociale per la nomina dei liquidatori e per la deliberazione sugli altri elementi previsti dalla legge, cui ci si richiama per quanto non previsto in questo statuto in materia di scioglimento e liquidazione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30 - Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in merito ai rapporti sociali, purchè relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal presidente del tribunale del luogo ove la società ha sede.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà Forti.

L'arbitro funzionerà e giudicherà secondo le norme previste dal vigente codice di Procedura Civile e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

Le modifiche della presente clausola e la sua soppressione sono approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Art. 31 - Per quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

Firmato: Bagnara Gian Luca

Firmato: Marco Maltoni Notaio